



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 23

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 23 DEL 13-08-2020

Oggetto: CORONAVIRUS. ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS DA COVID-19 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER CITTADINI RIENTRATI DA STATI O TERRITORI ESTERI.

IL SINDACO

VISTI:

- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), per il quale:
“[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”;
- l'articolo 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), per il quale, tra l'altro, il Sindaco per finalità di protezione civile è responsabile, altresì,
“[...] c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile [...]”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale è dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus;

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, avente ad oggetto: “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, avente ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 recante: “*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus;

Visto il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante: “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 1° agosto 2020 avente ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2020 recante: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;

CONSIDERATO l'evolversi della pandemia che ha manifestato in questi ultimi giorni una recrudescenza con l'aumento di casi positivi dovuti in gran parte a Cittadini di rientro in Italia da località straniere;

VALUTATO che gli articoli 5 e 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2020 prevedono che le persone che abbiano soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20 del DPCM del 7 agosto 2020, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;

TENUTO CONTO che negli ultimi giorni, in diversi Comuni limitrofi, alcuni giovani di rientro da località turistiche non rientranti nei già richiamati elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020, sono risultati positivi ai controlli COVID-19 svolti autonomamente;

ATTESO che la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*” e, in particolare, l'articolo 32 dispone che “*il Ministro della sanità può*

emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni” e che “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare da parte di questo Comune, nell’ambito delle proprie competenze ed in aderenza con quanto disposto a livello Statale e Regionale, un provvedimento atto ad evitare e/o comunque mitigare la concretizzazione degli episodi sopraccitati;

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118, della Costituzione;

VALUTATO che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento non risultano in contrasto né in antinomia normativa con quanto fino ad oggi stabilito dalla normativa statale o regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” e, in particolare, l’articolo 50, comma 5, e l’articolo 54;

VISTI:

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- lo Statuto Comunale;
- la normativa inerente le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

ORDINA

Con efficacia immediata, A TUTTE LE PERSONE CHE, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in questo territorio comunale, ABBIANO SOGGIORNATO O TRANSITATO IN QUALUNQUE STATO O TERRITORIO ESTERO, anche se asintomatiche, DI COMUNICARE IMMEDIATAMENTE, e non oltre 24 ore dall’ingresso a Penna San Giovanni, IL PROPRIO ARRIVO AL COMUNE.

La comunicazione, da inoltrare tramite PEC (pennasangiovanni@pec.it) o all’indirizzo email info@comune.pennasangiovanni.mc.it, dovrà essere effettuata dal diretto interessato o, in caso di minore, dall’esercente la tutela.

La stessa sarà successivamente inoltrata per opportuna conoscenza ovvero per l’adozione dei provvedimenti del caso alla competente ASUR – Area Vasta 3.

Le seguenti misure hanno effetto sino alla data del 30 settembre 2020, salva la possibilità di modifica, proroga o revoca.

AVVERTE

che la violazione della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00 ovvero ricorrendone i presupposti, in forma aggravata e con le sanzioni accessorie ivi previste.

È, comunque, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 21-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Ufficio di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare quanto contenuto nella presente Ordinanza.

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul Sito internet istituzionale – sezione “*Amministrazione Trasparente*”, per gli obblighi previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
- di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Prefettura - UTG di Macerata: protocollo.prefmc@pec.interno.it
 - Regione Marche – Servizio di Protezione Civile regione.marche.protciv@emarche.it
 - Comando Stazione Carabinieri di Penna San Giovanni tmc23621@pec.carabinieri.it
 - Comando di Polizia Locale U.M.M.A. di San Ginesio montiazzurri@pec.it

e, p.c. a:

- ASUR Marche – Area Vasta 3 areavasta3.asur@emarche.it

COMUNICA

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Prefetto entro il termine di 30 giorni, al TAR delle Marche nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di affissione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente o comunque dalla piena conoscenza di esso.

Lì 13-08-2020

IL SINDACO
F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

Lì 13.08.2020

IL SINDACO
STEFANO BUROCCHI

Prot. n. 0004232 del 13.08.2020

Pubblicazione Reg. n. 350 del 13.08.2020